

Numero della Proposta

**244**

CAMERA DEI DEPUTATI

Sepiunc 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 3. giugno 1862.  
dal Ministro della Guerra

**Disertioni militari**

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1º Sianelli

- » 2º Sorronino
- » 3º Cescecco
- » 4º Giorgini
- » 5º Assanti
- » 6º Pinelli
- » 7º Ricci Vinc.
- » 8º Piroli
- » 9º Crescetti

Relatore Sianelli

Adottata nella tornata del 3. luglio 1862.

Dignor.

L'esercito su cui riposano le speranze e i destini della nazione è oggi fatto segno alle insidie mense di coloro, che avversari all'attuale ordine di cose vedono nelle truppe il più forte ostacolo ai gravi loro disegni e sperano rompendo la coesione e la disciplina dell'esercito scalare i fondamenti dell'unità nazionale.

Il quale male e a questo insidie sono da ascriversi i tentativi di dissidenze che da alcuni tempo turbano tutte coloro che amano la patria; ed a chi si faccia a seguire ad examine la serie di cotesti tentativi e specialmente avverte che essi per lo più non succedono isolatamente, che avvengono più frequenti in determinate località, e finalmente che in genere si connettono dagli classici e vecchi e non dai militari progetti dell'esercito nazionale, sarà facile lo scorgere che il male è dovuto ad esterne influenze, ed all'opera iniqua di tristi subornatori contro i quali non è abbastanza arrivato il rigore della legge.

O' mal'incalzante e gravi conviene opporre pronti ed efficaci rimedi e se andarei pronostico fidandomi alla benignità della

sanzioni penali non rifiugione da ogni discussione, per rafforzare l'esercito, secolo è che il legislatore ammetti anche straordinari reprimere i colpi commessi.

Il tal secolo sono indispensabili ed assolutamente particolari disposizioni, che lo stesso Governo proponibile fossero circoscritte al termine di ventiquattr' ore, nell'intendimento di sottoporre alle deliberazioni del parlamento prima dello spiccare di quel termine tutte quelle modificazioni al Codice penale Militare che un più maturo esame possa consigliare.

Al parer primitivamente necessario sotto il resto di disertione non vada di facilmente impunito, l'accordare ai Comandanti dei Corpi la facoltà di poter, anche in tempo di pace, dichiarare disertori coloro che non rispondono di una chiamata.

L'esercizio di questa facoltà, secondo il codice penale Militare, viene attigato alla condizione del trascorso delle ventiquattr' ore, e questo instanziallo in molti casi può essere prescindere dalla disciplina, in quanto che i disertori si riconoscano a pericolo salvo varcando la frontiera e rimangono impuniti venendo arrestati prima del trascorso di quel termine.

Per le disertioni semplici all'interno di detto Codice stabilisce la pena tassativa di un anno di Redenzione Militare, la quale a domini dell' art. 58 può essere diminuita di un grado concorrendo circostanze attenuanti, siccome però anche nelle disertazioni

semplici conoscenze ben sovra le circostanze del  
procedere per cui si aggravava la colpa del disertore  
ed avviene pure talvolta che, o per la frequenza delle  
disersioni o per altri gravi motivi, rende assoluta-  
mente indispensabile una severità maggiore,  
mi pare conveniente coll' articolo secondo del  
progetto di accordare ai Tribunali Militari la  
facoltà di estenderla questa pena sino ad due  
anni quando le circostanze lo esigessero, essa  
quale latitudine vuol essere pure, per necessaria  
consequenza, accordata in qualche proporzionale  
per caso previsto dall' art. 133 dello stesso codice.

Il reato di diserzione, non può al certo  
darsi compiuto che col trascorso del termine  
della legge stabilito, o colla relativa dichiarazione  
del Comandante del Corpo?

Ma il fatto stesso dell' assenza accompagnata  
da altri fatti commessi in quel' intervallo,  
è quale dimostrano la più manifesta inten-  
zione di disertare, se non può per sé stesso rite-  
neresi come una vera diserzione, non cessa  
però dal costituire uno grave e scandaloso  
infrazione, meritavole d' una qualche pena.

Le reprimere' minime infrazioni  
nei casi specificamente in cui l'intenzione di di-  
serzare non abbia sortito il suo effetto per cause  
indipendenti dalla volontà del delinquente  
tende appunto al 3° Articolo del progetto.  
Il quale mi sembra tanto più ragionevole in  
quanto da secondo la costante giurisprudenza  
del Tribunale Supremo di Guerra, la teoria della tentata  
non sarebbe applicabile nel fatto di diserzione.

Coll'art. 4º del progetto si viene a riempire una lacuna del Codice penale Militare, di quale in fatto di complotto per disertare, contiene la il solo caso in cui il complotto sia smosso dalla effettiva diserzione.

Umano avverte che il progetto di disertare complotto fra tre o più militari non abbia avuto esclusione per cause indipendenti dalla volontà dei colpevoli; l'esperienza ha dimostrato che l'imputata in simili casi restante in piedi come la disciplina militare, e vale ai colpevoli d'accostarsene a ripetere il tentativo quando volte bastassero ad effettuarne il reo disegno.

Passando quindi intanto le disposizioni del Codice penale militare per il coscomplotto seguito da effetto, mi parra opportuno con questo articolo di segnare una guida, non tanto al sole progetto consigliato e non seguito, finendo a questa poca limiti piuttosto coloro affinché potesse venir graduata secondo le circostanze che in tale materia possono grandemente variare.

La parte la più importante di questo progetto di legge è quella senza alcun dubbio che riguarda gli istigatori, provocatori e promulgatori della diserzione ai quali si riferiscono gli art. 5º, 6º,

la neopista universalmente riconosciuta di armare di maggior rigore la norma della Giustizia, contro le baldanzose trucidie di questi intierii nemici consiglia a deviare quanto dunque dovesse' a tale riguardo segnato dal Codice penale Militare.

Il Codice stabilisce una differenza molto notevole nell'applicazione della pena tra la provocazione alla quale dicono opera gli stessi militari, e quella dovuta da persone estranee alla milizia provvista per quell'ultima di una pena di gran lunga minore, (art. 145 e 247)

Tale differenza, la quale poggia su quelzone  
stato principio che dominava nel Codice di ribellione  
cioè sempre maggiore la colpa del militare, il  
quale infrausa la disciplina, manca per anima  
tua di sufficiente ragione interna di diserzione,  
in cui è particolarmente grave la spontanea  
intromissione di estranei alla milizia.

Ad ogni modo l'esperienza di questi ultimi  
tempi collo sudore le enormità in materia  
di subornazione delle persone estranee alla mi-  
lia, ha fatto sentire il bisogno di stabilire  
per esse una pena che non sia grande meno  
inferiore a quella che viene inflitta ai  
militari.

Ho poi creduto opportuno d'istituire  
una distinzione fra il caso in cui la provocazio-  
ne sia susseguita da effetto, e quello in cui l'op-  
fatto ne sia mancato. Anche in quel ultimo  
caso mi parve necessaria una qualche pena  
onde meglio preservare i militari dalle insi-  
stenze dei suborriatori; apperciò, quanto alla  
provocazione seguita da effetto, si lasciassero infi-  
dere le penne dal Codice stabilita, e quanto a  
quelle semplicemente tentata si farebbe luogo  
ad una riduzione da uno a due gradi.

Ma una circostanza che rende molto

più grave il reato, e della quale non ho creduto  
potermi dispensare dal tener calcolo nella scrittura  
della pena, si riscontra nel caso in cui la provocazione  
al di sotto di comprenderà un numero di  
militari non minore di tre.

Rifermo non vede quanto grande sia la  
differenza tra colui il quale abbia provocato a de-  
stolare uno o due individui soltanto e quello che  
ne avesse subornato un maggior numero, in  
quest'ultimo caso la colpa del provocatore si  
rende essenzialmente eguale a quella del capo  
complotto, e quindi mi sembra non essere  
scostato dalle più strette regole di giustizia, pro-  
porrendo che in simile contingente il monumen-  
tare dovesse venir prescritto colto stile pena com-  
unicate al capo complotto, colta diminuzione  
pero da uno a tre gradi se la provocazione  
non fu eseguita da effetto.

Ho creduto infine di proporre un appena  
insufficiente disparsa per coloro che per dover raggiungere  
l'efficacia della provocazione, abbiano di quell'autorità  
e di quell'ascendenza che loro attribuisce  
l'impiego ed il carattere di un'arma rivoltata.

La restat' di questi provocatori è l'andare  
gravi di quella di qualunque altro, che il difetto  
di una disposizione nel codice, che specialmen-  
te le copre, non sembra potersi ad altro altra  
buone se non per alla ripugnanza di credere  
che se ne esibisse il caso. Ma similmente una  
misura grande per troppo avvenuta, è regolare  
de' provvedimenti così avvenuti con apposito au-  
mento di pena.

*D. L. V.*

Le stesse regioni superiormente accennate che consigliano un aumento di pena per coloro che provvengono alla diserzione tra i più militari suggeriscono pure un considerevole aumento per coloro che senza essere concorsi nel reato di diserzione, sottraggano però alle ricerche della giustizia un numero di disertari non minore di tre, o ne faticassero la fuga; ed a questo scopo tende appunto l'art. 6° del progetto?

Ed è qui particolarmente a notarsi che nell'art. 115 del codice relativo all'assistenza prestata ai disertori, hanno una disposizione posta all'alinea secondo così concepita:

• Sarà sottoposta alla stessa pena coloro che in tempo di guerra avrà scienemente e di libera volontà, somministrato alloggio e ricovero ad un disertore.

Una tale disposizione è costitutiva al tempo di Guerra, stabilisce adunque l'esigenza da qualunque pena a favore di coloro che somministrano alloggio e ricovero ai disertori in tempo di pace.

Ma siccome il modo più frequente di agire ad assistenza prestata ai disertori consiste appunto nell'alloggio e ricovero ne segue che la prima parte dello stesso articolo, la quale consente di pena coloro che anche in tempo di pace sottraggono il disertore alle ricerche della giustizia, risulta pressoché interamente paralizzata dal detto alire a ristrettivo e reso di nessun effetto.

Ad ottenere pertanto che in tale modo

venga efficacemente represso, è insipio l'estendere il dispositivo di quell' alinea anche al tempo di pace.

L'Art. 7º del progetto assoggetta alla giurisdizione dei Tribunali Militari anche le persone estranee alla milizia quando abbiano in qualche modo concorso ad un reato di diserzione.

Una tale disposizione contiene non un dissimile, ma vera innovazione al sistema del Codice penale militare, che in questi casi restrinse la competenza militare, al tempo di guerra, ma essa è, con dirsi, indispensabile se pur vuol si ottenga una pronta ed energica repressione di simili reati.

Riflettendo d'altronde che trattasi di un reato d'una natura affatto particolare, di un reato che viene a finire l'esercito nel campo, per cui non occiderà a dichiarare che la maggiore incovenienza si verifica nel caso in cui l'intento e la complicità di persone estranee alla milizia abbiano fatto i militari alla giurisdizione ordinaria; di quello che possa verificarsi nel caso in cui le persone estranee alla milizia vengano assoggettate alla competenza militare.

Sarebbe quindi opportuno, come vi propongo, in quest' Art. 7º di stabilire quanto ai reati di diserzione, con eccezione al dispositivo dell'Art. 316 del Codice penale, di quale astinenza bba supporre per tutti gli altri reati gli altri reati, e per la minima pena di complicità con persone estranee

alla militare, e per la stessa loro natura, non  
interessano si ovamente la militare disciplina.

Signori

Le poche modificazioni al codice penale  
militare che ho l'onore di proporvi e che  
furono suggerite dall'esperienza di oltre a  
due anni, tendono a togliere dalle mani  
dei nostri nemici i mezzi coi quali ten-  
tavano a tentare tutta via di trarre  
qui simboli di disciplina; questo riflesso  
è troppo importante perché io non am-  
metta la fiducia di vedervi favorevolmente  
accollte da Voi, cui tutto sta a cuore  
l'ordinamento dell'esercito. L'onore  
del Paese, la sorte d'Italia.

244.

Puglie si appuntato  
ad animo della guerra  
(Pelliti)

Difengioni concordate le discipline  
militari

Ferrara 3. Giugno 1862.

SESSIONE 1861

Nº 244

**CAMERA DEI DEPUTATI****PROGETTO DI LEGGE****presentato dal ministro della guerra**

(PETITTI)

nella tornata del 8 giugno 1862

**Disposizioni concernenti le diserzioni militari.**

SIGNORI! — L'esercito su cui riposano le speranze e i destini della nazione è oggi fatto segno alle insidiose mene di coloro, che avversari all'attuale ordine di cose vedono nelle truppe il più forte ostacolo ai pravi loro disegni, e sparano, rompendo la coesione e la disciplina dell'esercito, scalzare i fondamenti dell'unità nazionale.

A queste mene e a queste insidie sono da ascriversi i tentativi di diserzione che da alcun tempo turbano tutti coloro che amano la patria; ed a chi si faccia a seguire ed esaminare la serie di codesti tentativi e specialmente avverte che essi per lo più non succedono isolatamente, che avvengono più frequenti in determinate località, e finalmente che in generale si commettono dagli elementi nuovi e non dai militari provetti dell'esercito nazionale, sarà facile lo scorgere che il male è dovuto ad esterne influenze, ed all'opera iniqua di subornatori contro i quali non è abbastanza armato il rigore della legge.

A mali incalzanti e gravi conviene opporre pronti ed efficaci rimedi, e se audaci provocatori fidandosi alla mitezza della legge penale non risuggono da ogni disonesto mezzo per infasciare l'esercito, uopo è che il legislatore, con mezzi anche straordinari, reprima i colpevoli conati.

A tal uopo sono indispensabili ed urgenti alcune particolari disposizioni, che lo stesso Governo proporrebbe fossero circoscritte al termine di pochi mesi, nell'intendimento di sotto-

(244)

<sup>2</sup>  
porre alle deliberazioni del Parlamento prima dello spirare di quel termine tutte quelle modificazioni al Codice penale militare che un più maturo esame fosse per consigliare.

Mi parve primieramente necessario, onde il reato di diserzione non vada si facilmente impunito, l'accordare ai comandanti dei corpi la facoltà di poter, anche in tempo di pace, dichiarare disertori coloro che non rispondono ad una chiamata.

L'esercizio di questa facoltà, secondo il Codice penale militare, viene alligato alla condizione del trascorso delle ventiquattro ore; e quest'intervallo in molti casi può essere pregiudiciale alla disciplina, in quanto che i disertori o riescono a porsi in salvo, varcando la frontiera, o rimangono impuniti venendo arrestati prima del trascorso di quel termine.

Per le diserzioni semplici all'interno il detto Codice stabilisce la pena tassativa di un anno di reclusione militare, la quale a termini dell'articolo 58 può essere diminuita di un grado concorrendo circostanze attenuanti; siccome però anche nelle diserzioni semplici concorrono ben sovente tali circostanze che possono per contro aggravare la colpa del disertore ed avviene pure talvolta che, o per la frequenza delle diserzioni o per altri gravi motivi, rendesi assolutamente indispensabile una severità maggiore, mi parve conveniente coll'articolo secondo del progetto di accordare ai tribunali militari la facoltà di estendere quella pena sino ai due anni quando le circostanze lo esigessero, una quale latitudine vuol essere pure, per necessaria conseguenza, accordata in egual proporzione pei casi previsti dall'articolo 133 dello stesso Codice.

Il reato di diserzione non può al certo dirsi compiuto che col trascorso del termine dalla legge stabilito, o colla relativa dichiarazione del comandante del corpo.

Ma il fatto stesso dell'assenza accompagnato da altri fatti commessi in questo intervallo, i quali dimostrino la più manifesta intenzione di disertare, se non può per sè stesso ritenersi come una vera diserzione, non cessa però dal costituire una grave e scandalosa infrazione, meritevole di una qualche pena.

A reprimere consimili infrazioni, nei casi specialmente in cui l'intenzione di disertare non abbia sortito il suo effetto per cause indipendenti dalla volontà del delinquente, tende appunto il 3º articolo del progetto, il quala mi sembra tanto più necessario in quanto che, secondo la costante giurisprudenza del tribunale supremo di guerra, la teoria dei tentativi non sarebbe applicabile in fatto di diserzione.

Coll'articolo 4 del progetto si viene a riempire una lacuna del Codice penale militare, il quale, in fatto di complotto per disertare, contempla il solo caso in cui il complotto sia susseguito dalla effettiva diserzione.

Avviene sovente che il progetto di disertare conchiuso fra tre o più militari non abbia avuto esecuzione per cause

3

indipendenti dalla volonta dei colpevoli; l'esperienza ha dimostrato che l'impunita in simili casi rallenta in modo enorme la disciplina militare, e vale ai colpevoli di eccitamento a ripetere il tentativo quante volte basteranno ad effettuarne il reo-disegno.

Lasciando quindi intatte le disposizioni del Codice penale militare per il complotto susseguito da effetto, mi parve opportuno con questo articolo di assegnare una qualche pena anche al solo progetto conchiuso e non eseguito, fissando a questa pena limiti piuttosto estesi, affinchè potesse venir graduata secondo le circostanze che in tale materia possono grandemente variare.

La parte la più importante di questo progetto di legge è quella senza alcun dubbio che riguarda gli istigatori, provocatori e favoreggiatori della diserzione, ai quali si riferiscono gli articoli 5 e 6.

La necessità universalmente riconosciuta di armare di maggior rigore la mano della giustizia contro le insidie di questi interni nemici, consiglia a deviare quanto dalle norme a tale riguardo segnate dal Codice penale militare.

Il Codice stabilisce una differenza molto notevole nell'applicazione della pena tra la provocazione alla quale diedero opera gli stessi militari e quella derivante da persone estranee alla milizia, prescrivendo per queste ultime una pena di gran funga minore (articoli 148 e 217).

Tale differenza, la quale poggia su quel generale principio che domina nel Codice, di ritenere, cioè, sempre maggiore la colpa del militare il quale infrange la disciplina, manca per avventura di sufficiente ragione in tema di diserzione, in cui è particolarmente grave la spontanea intromissione di estranei alla milizia.

Ad ogni modo l'esperienza di questi ultimi tempi, collo svelare le enormità commesse in materia di subornazione da persone estranee alla milizia, ha fatto sentire il bisogno di stabilire per esse una pena che non sia inferiore a quella che viene inflitta ai militari.

Ho poi creduto opportuno d'istituire una distinzione fra il caso in cui la provocazione sia susseguita da effetto e quello in cui l'effetto ne sia mancato. Anche in quest'ultimo caso mi parve necessaria una qualche pena onde meglio preservare i militari dalle insidie dei subornatori; epperciò, quanto alla provocazione seguita da effetto, si lascierebbero sussistere le pene dal Codice stabilite, e quanto a quella semplicemente tentata si farebbe luogo ad una riduzione da uno a due gradi.

Ma una circostanza che rende molto più grave il reato, e della quale non ho creduto potermi dispensare dal tener calcolo nella misura della pena, si riscontra nel caso in cui la provocazione a disertare comprenda un numero di militari non minore di tre.

Nessuno non vede quanto grande sia la differenza tra colui

(244)

(244)

<sup>4</sup>  
il quale abbia provocato a disertare uno o due individui soltanto e quello che ne avesse subornato un maggior numero, in quest'ultimo caso la colpa del provocatore si rende essenzialmente eguale a quella del capo complotto, e quindi mi sembra non essermi scostato dalle più strette regole di giustizia proponendo che in simili contingenze il provocatore debba venir punito colle stesse pene comminate al capo-complotto, colla diminuzione però da uno a tre gradi se la provocazione non fu susseguita da effetto.

Ho creduto infine di proporre un aggravamento di pena per coloro che, per dare maggior efficacia alla provocazione, abusano di quell'autorità e di quell'ascendente che loro attribuisce l'impiego od il carattere di cui sono rivestiti.

La reità di questi provocatori è tanto più grave di quella di qualunque altro, che il difetto di una disposizione nel Codice che specialmente li colpisca non sembra potersi ad altro attribuire se non se alla ripugnanza di credere che se ne verificasse il caso. Ora simili enormità essendo pur troppo avvenute, è regolare che si provvenga ai casi avvenire con apposito aumento di pena.

Le stesse ragioni superiormente accennate, che consigliano un aumento di pena per coloro che provocano alla diserzione tre o più militari, suggeriscono pure un consimile aumento per coloro che, senza essere concorsi nel reato di diserzione, sottraggano però alle ricerche della giustizia un numero di disertori non minore di tre, o ne favoriscano la fuga; ed a questo scopo tende appunto l'articolo 6 del progetto.

Ed è qui particolarmente a notarsi che nell'articolo 218 del Codice, relativo all'assistenza prestata ai disertori, avvi una disposizione posta all'alinea secondo, così concepita:

« Sarà sottoposto alla stessa pena colui che in tempo di guerra avrà scientemente e di libera volontà somministrato alloggio e ricovero ad un disertore. »

Una tale disposizione, restrittiva al tempo di guerra, stabilisce adunque l'esenzione da qualunque pena a favore di coloro che somministrano alloggio o ricovero ai disertori in tempo di pace.

Ma siccome il modo più frequente di aiuto ed assistenza prestati ai disertori consiste appunto nell'alloggio o ricovero, ne segue che la prima parte dello stesso articolo, la quale colpisce di pena coloro che anche in tempo di pace sottraggono il disertore alle ricerche della giustizia, rimane pressoché intieramente paralizzata dal detto alinea ristrettivo, e resa di nessun effetto.

Ad ottenere pertanto che un tale reato venga efficacemente represso è necessario l'estendere il disposto di quest'alinea anche al tempo di pace.

L'articolo 7 del progetto assoggetta alla giurisdizione dei tribunali militari anche le persone estranee alla milizia, quando abbiano in qualunque modo concorso ad un reato di diserzione.

(244)

Una tale disposizione contiene, non lo dissimulo, una vera innovazione al sistema del Codice penale militare che in questi casi restrinse la competenza militare al tempo di guerra, ma essa è, oso dirlo, indispensabile, se pur vuolsi ottenere una pronta ed energica repressione di simili reati.

Vuolsi d'altra parte considerare che trattasi di un reato d'una natura affatto particolare, di un reato che viene a ferire l'esercito nel cuore, per cui non esiterei a dichiarare che ben maggiore inconveniente si verifichi nel caso in cui l'intervento o la complicità di persone estranee alla milizia abbia a trarre i militari alla giurisdizione ordinaria, di quello che possa verificarsi nel caso in cui le persone estranee alla milizia vengano assoggettate alla competenza militare.

Sarebbe quindi opportuno, come si propone con quest'articolo 7, di stabilire, quanto ai reati di diserzione, un'eccezione al disposto dall'articolo 316 del Codice penale, il quale continuerebbe a sussistere per tutti gli altri reati, giacchè gli altri reati, e per la minor frequenza di complicità con persone estranee alla milizia, e per la stessa loro natura non interessano si vivamente la militare disciplina.

SIGNORI!

Le poche modificazioni al Codice penale militare che d'ordine del Re ho l'onore di proporre alla Camera, e che furono suggerite dall'esperienza di oltre a due anni, tendono a togliere dalle mani dei nostri nemici i mezzi coi quali tentarono e tentano tuttavia di troncare ogni vincolo di disciplina; questo riflesso è troppo importante, perchè io non nutra la fiducia di vederlo favorevolmente accolto da voi, cui tanto sta a cuore l'ordinamento dell'esercito, l'onore del paese, la sorte d'Italia.

## VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

*Io Li disaccenna**— + —**I da' bandi militari*

E sarà punito a seconda dei casi con  
un anno di reclusione.  
stabilita per le diserzioni le sanzioni  
qualsiasi, diminuite pure di uno

anno se non rimanente pure  
il sott'uffiziale  
di un posto quale sia caporale o soldato  
il quale avesse manifestato la volontà  
di disertare con altri prossimi alle armi

già soggiaciuto alle penali stabilita per le diserzioni così semplici che  
qualsiasi diminuita pure di uno a due gradi.

## Art. 1.

Sarà in facoltà del comandante del corpo ~~anche in tempo~~, di dichiarare disertore il sott'uffiziale, caporale o soldato, qualora non abbia risposto ad una chiamata.

## Art. 2.

La pena della reclusione militare stabilita dall'articolo 130 del Codice penale militare per la diserzione all'interno potrà estendersi a due anni, secondo le circostanze.

Nei casi previsti dall'articolo 133 dello stesso Codice essa sarà estensibile a tre anni.

## Art. 3.

Il sott'uffiziale, caporale o soldato stato arrestato oltre i limiti stabiliti dalle guarnigioni, od in difetto di limiti alla distanza di chilometri 2 dal luogo ove ha stanza il corpo o, disaccenamento a quello che sebbene arrestato a minor distanza abbia colla vendita del vestiario, delle armi od in altro modo manifestata l'intenzione di disertare, oppure sia stato arrestato alla frontiera o colto in atto prossimo di disertare, sarà punito a seconda dei casi colle penne stabilite per le diserzioni si semplici che qualificate, diminuite però di uno o due gradi.

## Art. 4.

Il progetto di disertare, concertato fra ~~un numero di~~ *tre o più militari* minore di tre, sarà considerato complotto.

Il complotto non susseguito da effetto sarà punito colla pena della reclusione militare da uno a due anni; il capo soggiacerà alla stessa pena col aumento da uno a tre gradi.

## Art. 5.

Chiunque, sia militare che estraneo alla milizia, avrà provocato consigliato ~~ad in qualsivoglia altro modo conoscere~~

ad un reato di diserzione, soggiacerà alle stesse pene stabilite per disertore ~~(con diminuzione di uno o di tre gradi,~~  
~~qualora la diserzione non abbia avuto luogo)~~

Se la diserzione provocata comprende un numero di militari non minore di tre, saranno applicate ai provocatori le pene stabilite dal Codice penale militare per il capo complotto, le quali saranno diminuite da uno a tre gradi se la provocazione non fu sussurrata da effetto.

Qualora la provocazione a disertare provenga da pubblici funzionari si civili che militari, o da ministri dei culti ~~o abuso d'autorità della rispettiva carica o del proprio ministero~~, le pene come sopra stabilite per i provocatori saranno aumentate di un grado.

Art. 7

La disposizione dell'articolo 218 del Codice penale militare sarà in ogni sua parte applicabile anche in tempo di pace.

Qualora l'assistenza o l'alloggio od il ricovero siano prestati ad un numero di militari ~~non minore di tre~~, la pena sarà della reclusione estensibile a tre anni.

Art. 8

Saranno sottoposte alla giurisdizione militare anche le persone estranee alla milizia, le quali abbiano in qualunque modo concorso ad un reato di diserzione, ovvero abbiano prestato assistenza, alloggio o ricovero ai disertori.

Art. 9

La presente legge avrà effetto per il corso di un anno dal giorno in cui verrà posta in esecuzione.

Art. 10

Sono abrogate quelle disposizioni del Codice penale militare che sono contrarie alla presente legge.

(244)

~~per la tipizzazione  
di reato provocata quale  
la diserzione non abbia avuto  
luogo o più militari: effetto~~

~~+ le stesse pene saranno aumentate  
di due gradi qualora la provocazione  
sia stata comminata dalla persona di  
chi è battezzato nel precedente  
paragrafo, con abuso d'autorità;~~  
~~L'ipotesi complicità o  
di ministero.  
+ provocato consiglio, o~~

Art. 6 —

*Miungere a chi in questo  
modo concorso a un reato di diser-  
zione soggiacerà alle stesse pene  
stabilite per disertore, ~~che secondo~~  
~~le circostanze potrà essere diminuita  
l'ipotesi di uno a tre gradi qualora  
la diserzione non abbia avuto luogo.~~*

N° 744-A

Sa corrupci al puci  
punto peccabile per sommissione  
al Diputato Pisacelli  
le pueras

11' 24h. A. 28

Angioi Picciotti Bonuccio  
Pecetto Giorgini Spatare Picciotti  
Ricci V. Ricci V. Rivali Ricciotti

Lignano

Seduta del 18. luglio 1862.

Riposta

Tutti i membri della commissione posta

~~per~~ ripartirono da' rispettivi uffici

il concetto che la camera elettrina

doveva con ogni gola concorrere alla

represaglia di quelle manifatturazioni

con le quali gli ammiragli del regno

d'Italia tentano di rompere la disciplina

dell'esercito e scagliare le fondamenta dell'unità nazionale.

Tutti i magistrati de' comuni furono

mandato da' loro uffici invitando

la commissione a studiare se non è

possibile di ottenere l'intento

~~comunale~~ la legge

il disegno di repressione la legge

pone non potesse raggiungere, non meggi diversi da quelli proposti dal governo e' più opinione che questo intento fu di superare la proposizione fatta da taluni comuni italiani di concedere al governo <sup>la facoltà</sup> di dichiarare in stato di guerra, per l'alto effetto della difesa, quei corpi e quei distaccamenti pi' quali ottengono nei vari questo provvedimento.

Pareva che in tal guisa, apientata una più severa pena per la diserzione, e la competenza di tribunali militari anche se' degli subordinati, sarebbe toccato raggiunto lo scopo, ~~con-~~

2

immutare le leggi esistenti.

Ma fu osservato che questa titubia e  
nazione non avrebbe compiuto nulla  
se l'avesse fatto a "bisogni" che si ad-  
veriscono, e a cui non giuadano  
con sufficiente le leggi in u-  
gore; che con la disegnazione di  
~~gasse si allargasse~~ ~~che~~ ~~permettesse~~  
~~lo appartenesse~~ ~~che~~ ~~ora~~  
permette la maneggiione di  
tutte le giurisdizioni ordinarie  
e l'allargione del procedimento;  
che infine con la disegnazione  
si allargasse il governo ~~il~~ ~~che~~  
~~mentre~~ ~~apparteneva~~ il governo ~~il~~  
si permettesse capretto e multa  
tutto l'operato sia istato signifi-

Luglio 1848

Per queste considerazioni posso  
alla maneggiione miglior

partito questo di procedere con  
opposta legge, la quale riempie  
do le lacune che si incontrano nel  
codice militare, purgata pure  
temporaneamente al governo quei  
migliori che si reputano più effica-  
ci per prevenire la disegione,  
onde accettata in massima la  
legge, proposta dal governo, si  
venne all'esame de' consigli-  
uali.

L'art. 1<sup>o</sup> non de' 2<sup>o</sup> furono dalla  
commissione any ritenuti, aggiun-  
dovi solo qualche parola che meglio  
ne chiarisse il contesto.

Fu innalzato inoltre conveniente  
modificare l'art. 3<sup>o</sup>. - Ero esa-  
stato suggerito dal perplesso

di punire il tentativo della duca-  
nazione. I tribunali militari non  
si sono finora creduti autorizzati  
dalla legge per ripetuta punizione;  
~~ma~~ la commissione stessa oppor-  
tuno di tagliare ogni delitti  
intorno a questo punto; ma  
ponne ~~una~~ <sup>ad essa</sup> ~~sobrenome~~ <sup>dei</sup> fatti  
distinguerse in due parti.  
~~3°~~ <sup>l'art.</sup> 30. Nella prima ~~che include~~ <sup>che include</sup> oppor-  
tuno comprendere  
quei fatti i quali costituiscono mis-  
tenoli di pena non sarebbero pa-  
tito in ogni caso giudicarsi come  
tentativo. Nella seconda parte ~~che include~~ <sup>che include</sup>  
di stabilire nella sua forma più larga il concetto  
ponne il corretto del tentativo  
del tentativo, affinche si comprendano compresi in  
~~metà~~ <sup>metà</sup> ~~le~~ <sup>le</sup> fatti ~~che~~ <sup>che</sup> ~~hanno~~ <sup>hanno</sup>  
~~dagli~~ <sup>dagli</sup> compresi <sup>dal</sup> quei fatti pe'  
quei la pena è legittima, si

~~che più considero come una nostra vicenda  
e non un agio, avanzata dalla politica dell'antico rey no, da noi trascurata ad  
accapo della sua famiglia, se mai avessero avuto proposito di farne uso~~

in un tempo il perduto di punzicchi  
impugnanti alle sue dottrine della  
riserva penale

L'articolo II contiene una innan-  
giore importante, la quale por-  
ne alla maggioranza della  
comunione giustificata  
dalle strane e inarie condizioni  
in cui si trova l'ospital.  
~~Il numero delle truppe regi-  
nale che reggono nell'es-  
ercito si appone la principale  
eterno disegno sentito  
con ogni antico consenso~~  
~~Il progetto di difenderne ~~conchiuso~~  
tra più militari. Tanto longe  
il proposito di riappone con la fiducia  
del principe per più facile dalla riu-  
nione forze acquisita forza  
ne' delle forze~~

per compiersi e propagarsi e  
deffa un tal periodo che nelle  
presenti circostanze non potrebbe  
che senza perdita lasciare insun-  
maginato.

è un fatto che per la facilità di propagarsi  
e per la probabilità della ~~comunione~~  
legittime apprezzare che questa  
nelle presenti circostanze non  
potrebbe il legislatore far una grande  
perdita lasciare insun-

L'art. 4°

~~Art. 4°~~

Probabilmente già facendo aggiunte  
due operazioni interanano principial-  
mente l'azione della commissio-  
ne quando si passa ad esaminare  
l'articolo 5°.

Ritene ad alzarsi che si deve  
meglio determinare i fatti della  
corruzione per mezzo di depozi-

Riteneva che comunque  
volgendosi la commissione all'opera  
dell'artista si trovasse apposta non  
distinguire lavoro da cui era proprio  
il pensiero della commissione e che  
venisse da questi che avevano  
in altro modo cooperato alla  
disegnazione, ed unanimemente fu  
ritenuto doveroso più primi pre-  
gnare una pena più grande  
di quella <sup>dancita</sup> stabilita per i secondi.

E quando si procedette alla deci-  
mazione della pena, la mag-  
gioranza della commissione  
opinò <sup>mentire</sup> ~~che~~ di provocarsi  
la stessa pena stabilita per  
la disegnazione se  
~~reale~~ consumato. Questa opinio-  
ne fu <sup>diffusa</sup> sostenuta il ~~pensiero~~  
~~reale~~ che tanto più voleva più

8

efficacia della legge per quanto  
si manifesta più efficace contro i  
subornatori, e che la subornazio-  
ne passa ben ~~riguardarsi~~ come  
un reato più generale, già com-  
piuto, anche quando la ditta azio-  
ne non sia avvenuta.

Parole a

Fu proposta dal taluno della com-  
ma fu proposta da taluno ~~della~~ appa-  
reccione della parola confidante,  
siccome appai uaga, ma la mag-  
gioranza la ritenne inopportuna  
che segnatamente fatto la forma  
del confidante si manifestasse più fre-  
quentermente in promozione, e  
che l'altro partisse ~~dal~~ religione  
di giudicii ~~non~~ solo opposte a parola  
e che d'altra parte la religione di  
giudicii è garantia contro ogni abuso  
che le parole della legge non saranno attuate.

Ma dunque, pertanto la disegno con  
l'equale nel suolo paragrafo, con  
del soffice

annego il principio che il provoca-  
tore dovesse sappiaccere alla pena  
stabilita per la disegno an-  
che quando questa non fosse  
avvenuta, e dicono le parole  
finali del 1<sup>o</sup> e 2<sup>o</sup> paragrafo  
dell'art. 3<sup>o</sup>.

La commissione

ha pergo paragrafo la commis-  
sione ridurrà ~~un notizie uniforme~~  
che dovesse sappiaccere le  
parole con abuso di autorità  
fa' eu... sembrando che la  
stata qualità si pubblico fun-  
giornario o ministero del culto

baffo per la qualificazione del reato  
che pubblico ufficiale invoca o un  
sacerdote che ~~sia~~ strettamente legato  
~~deve~~ ~~ogni~~ ~~istante~~ hanno già  
per loro carattere un'umanità  
che da una specie di spicciolata più  
fanciullesco conferisce a loro emitti-  
menti un'apparizione maggiore  
e più pericolosa.

D. L. Parve agli altri tre membri della  
commissione dunque aggiungere  
al paragrafo 3º una speciale  
disposizione per caso in cui i  
pubblici ufficiali o i ministri  
del culto si adoperassero alla  
subversione <sup>con abuso d'</sup> nell'esercizio  
delle loro funzioni. Questo caso  
esso fu appunto dalla maggioranza  
della commissione.

ponendo ad espo che il pubblico  
funzionario e il ministro del  
lavoro che si mette giurasse per  
del' ufficio ~~che ha~~<sup>che i fini colpenuti</sup> pot prospet-  
tive fatte da persone più gra-  
vemente

distinta la pena di provocatori  
da questa degli altri corruptori  
per me opportuno, per procedere  
tutto le sanzioni riguardanti  
la provvedizione a quelle  
stabilità per le altre maniere  
di corruzione. Su questo  
posto in ultimo la seconda  
disparigione del paragrafo 1º  
~~riguardo~~ nella linea <sup>a coloro che in</sup> ~~al concerto~~  
qualunque altro modo superno concorso all'  
esempiore del reato

7

Accettato l'art. 6, ~~per aggiornamento~~  
ne si volge ad aggiornamento l'art.  
7.

~~Indicarono alcuni~~ <sup>indicarono alcuni</sup> di  
cominciare che la disposizione  
in esso contenuta recasse un'  
offerta troppo grande al principio  
che riguardava persone sottoposte  
a' suoi giudici naturali; e pri-  
mamente i cittadini non militari  
di qualche maggior quantità e  
che agire la procedura ordinaria.

Ma la maggioranza della com-  
munità sperava che rigettasse  
l'art. 7 con lo stesso che tagliasse  
ogni efficacia alla legge e lasciasse  
tutta niente il male che tutti  
deploravano; che l'esigenza de-

~~Per la disegnazione e approvazione  
reale esigiammo le milizie,  
del quale, nella proposita circoscriv-  
zione,~~  
che nelle presenti circostanze,  
non potendosi prendere il procedi-  
mento, si rinviare al tribunale  
i militari al foro ordinario  
potrebbe il periodo di compi-  
mettere l'efficacia della repre-  
sione; che la detta disposizio-  
ne non è nuova né apposta  
minile riconoscendo alle stesse  
istituzioni; ponendo da una  
parte che ha piena vigore  
nel codice penale per la man-  
na e l'altra parte si possa  
essere impedito secondo il codice  
penale militare i condannati

di' piu diritto nel decreto del  
potere esecutivo che disti-  
pone le truppe in stato di  
guerra; che infine deve riguar-  
darsi la detta disposizione come  
~~tempo~~ e riconosciuta al  
solo tempo in cui si manifesta  
necessaria da un urgente  
bisogno.

Per queste considerazioni la  
commissione a maggioran-  
za di ~~tempo~~ <sup>lette</sup> visti sopra  
che debbons' avveri in  
tutte l'art. 7°.

~~Opposizione~~ parimente gli ostie-  
di' commissari diceva oppo-

superfluo il prima di tali arti-  
bi l'art. 8, pure secondo  
alla maggioranza della commis-  
sione si appoggia a tutta  
la legge quell'impronta di  
temporaneità che per tutto  
tempo si volle mantenere.  
L'anno sibbene offre più  
opportuno parporre il de-  
creto a quello che non  
proposta nella proposta del  
governo già fatta

G. Piperno

SESSIONE 1861

Nº 244-A

**CAMERA DEI DEPUTATI****RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

composta dei deputati

**PISANELLI, BORROMEO, PESCHETTO, GIORGINI, ASSANTI,  
PINELLI, RICCI V., PIROLI, RESTELLI**

sulla proposta di legge presentata dal ministro della guerra

nella tornata dell'8 giugno 1862

**Disposizioni concernenti le diserzioni militari.**

Tornata del 18 giugno 1862.

**SIGNORI!** — Tutti i membri della Commissione riportarono dai rispettivi uffici il concetto che la Camera eletta dovesse con ogni zelo concorrere alla repressione di quelle macchinazioni, con le quali gli avversari del regno d'Italia tentano di rompere la disciplina dell'esercito e scalzare le fondamenta dell'unità nazionale.

Taluni anzi dei commissari, per mandato dei loro uffici, invitavano la Commissione a studiare se il disegno di reprimere la diserzione non potesse raggiungersi con mezzi diversi da quelli proposti dal Governo, e più efficaci. Con questo intento fu discussa la proposizione fatta da taluni commissari di concedere al Governo la facoltà di dichiarare in istato di guerra, pel solo effetto della diserzione, quei corpi o quei distaccamenti pei quali stimasse necessario questo provvedimento.

Pareva che in tal guisa, assicurata una più severa pena per la diserzione, e la competenza dei tribunali militari anche pei subornatori, sarebbe raggiunto lo scopo senza immutare le leggi esistenti.

Ma fu osservato che quella dichiarazione non avrebbe compiutamente soddisfatto ai bisogni che si avvertono, e a cui non provvedono con sufficienza le leggi in vigore; che esso

(244-A)

<sup>2</sup>  
porterebbe la scomposizione di tutte le giurisdizioni ordinarie e l'alterazione del procedimento; che infine, ove la diserzione si allargasse, il Governo si troverebbe costretto a mettere tutto l'esercito in stato di guerra.

Per queste considerazioni parve alla Commissione miglior partito quello di provvedere con apposita legge, la quale, riempiendo le lacune che si avvertono nel Codice militare, porgesse pure temporaneamente al Governo quei mezzi che si reputano più efficaci per prevenire la diserzione; onde, accettata in massima la legge proposta dal Governo, si venne all'esame de' singoli articoli.

L'articolo 1 e 2 furono dalla Commissione ritenuti, aggiungendovi solo qualche parola per meglio chiarirne il concetto.

Fu invece creduto conveniente modificare l'articolo 3. Esso era stato suggerito dal pensiero di punire il tentativo della subornazione. I tribunali militari non erano finora creduti autorizzati dalla legge a siffatta punizione. La Commissione stimò opportuno di togliere ogni dubbiezza intorno a questo punto; ma parve ad essa necessario di distinguere in due parti l'articolo 3. Nella prima fu creduto opportuno comprendere quei fatti i quali, certamente meritevoli di pena, non avrebbero potuto in ogni caso giudicarsi come tentativo; nella seconda parte poi si pensò di stabilire nella sua forma più larga il concetto del tentativo, affinchè si trovassero compresi in esso, senza minute indicazioni, tutti quei fatti per quali la pena è legittima, e si evitasse ad un tempo il pericolo di punizioni ripugnanti alle sane dottrine della scienza penale.

L'articolo 4 contiene una innovazione importante, la quale sembrò alla maggioranza della Commissione giustificata dalle straordinarie condizioni in cui si trova l'esercito.

Il progetto di disertare concluso tra più militari, che può considerarsi come una vicendevole provocazione, avvalorata dal mutuo impegno, dalla fiducia del successo e dalla riunione delle forze, è un fatto che desta, per la facilità di propagarsi e per la probabilità della esecuzione, legittime apprensioni, e che nelle presenti congiunture non potrebbe il legislatore, senza grave pericolo, lasciare impunito.

Volgendosi la Commissione all'esame dell'articolo 5, trovò opportuno distinguere coloro da cui era promosso il pensiero della diserzione da quelli che vi avessero in altro modo cooperato, ed unanimemente fu ritenuto doversi a primi assegnare una pena più grave di quella sancita pe' secondi.

E quando si procedette alla determinazione della pena, la maggioranza della Commissione opinò meritare i provocatori la stessa pena stabilita per la diserzione. A questa opinione fu di sostegno il pensiero che tanto più certo sarà il successo della legge per quanto si mostrerà più efficace contro i subornatori, e che la subornazione possa ben riguardarsi come

5  
**(244-A)**

un reato *sui generis*, già compiuto, anche quando la diserzione non sia avvenuta.

Fu proposta da taluno la soppressione della parola *consigliato*, siccome assai vaga; ma la maggioranza la ritenne, avvertendo che segnatamente sotto la forma del consiglio si manifesta più frequentemente la provocazione, e che d'altra parte la religione de' giudici è garanzia che le parole della legge non saranno abusate.

Ammesso il principio che il provocatore dovesse soggiacere alla pena stabilita per la diserzione, anche quando questa non fosse avvenuta, cadevano le parole finali del 1° e 2° paragrafo dell'articolo 5.

Sul terzo paragrafo la Commissione ritenne con voti uniformi che dovessero sopprimersi le parole: *con abuso di autorità*, ecc., sembrando che la sola qualità di pubblico funzionario o ministro del culto bastasse a qualificare il reato.

Un pubblico ufficiale invero o un sacerdote hanno già per loro carattere un'autorità che conferisce a' loro eccitamenti un'efficacia maggiore e più pericolosa.

Parve anzi a taluni membri della Commissione doversi aggiungere al paragrafo 5 una speciale sanzione per il caso in cui i pubblici funzionari o i ministri del culto si adoperassero alla subornazione nell'esercizio delle loro funzioni. Questo concetto fu approvato dalla maggioranza della Commissione, parendo ad essa che il pubblico funzionario o il ministro del culto che si giovasse dell'uffizio per fini colpevoli fosse da punire più gravemente.

Distinta la pena de' provocatori da quella degli altri complici, si stimò conveniente far precedere tutte le sanzioni riguardanti la provocazione a quelle stabilite per le altre maniere di complicità. Fu pertanto posta in ultimo la disposizione del paragrafo 1, relativa a coloro che in qualunque altro modo avessero concorso all'esecuzione del reato.

Accettato l'articolo 6, la Commissione si volse ad esaminare l'articolo 7.

Giudicarono alcuni de' commissari che la disposizione in esso contenuta recasse un'offesa troppo grave al principio che nessuno possa essere sottratto a' suoi giudici naturali, e privasse i cittadini non militari di quelle maggiori garanzie che offre la procedura ordinaria.

Ma la maggioranza della Commissione osservò che rigettare l'articolo 7 era lo stesso che togliere ogni efficacia alla legge e lasciare senza rimedio il male che tutti deploriamo; che nelle presenti congiunture non potendosi scindere il procedimento, il rinviare i militari al foro ordinario porterebbe il pericolo di compromettere l'efficacia della repressione; che la detta disposizione non è nuova, né assolutamente ripugnante alle nostre istituzioni; perocchè da una parte essa ha pieno vigore nel Codice penale per la marina, e d'altra parte, secondo il Codice penale militare, è contenuta di pien diritto nel decreto del potere esecutivo che pone le truppe in stato

(244-A)

<sup>4</sup>  
di guerra ; che infine deve riguardarsi la detta disposizione come provvisoria e circoscritta al solo tempo in cui si mostra reclamata da un urgente bisogno.

Per queste considerazioni la Commissione, a maggioranza di sette voti sopra due, deliberò doversi mantenere l'articolo 7.

Quantunque taluno de' commissari dicesse affatto superfluo l'articolo 8, pure sembrò alla maggioranza della Commissione ch'esso desse a tutta la legge quell'impronta di temporaneità che per voto comune si volle mantenuta. Si pensò sibbene essere più opportuno posporre il detto articolo a quello che nella proposta del Governo gli succede.

G. PISANELLI, relatore.

399

PROGETTO DEL MINISTERO

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

~~Sarà in facoltà del comandante del corpo, anche in tempo di pace, di dichiarare~~ disertore il sott'uffiziale, caporale o soldato, qualora non abbia risposto ad una chiamata.

Art. 2.

La pena della reclusione militare, stabilita dall'articolo 150 del Codice penale militare, per la diserzione all'interno potrà estendersi a due anni, secondo le circostanze.

Nei casi previsti dall'articolo 153 dello stesso Codice, essa sarà estensibile a tre anni.

Art. 3.

Il sott'uffiziale, caporale o soldato stato arrestato oltre i limiti stabiliti alle guarnigioni, od in difetto di limiti alla distanza di chilometri 2 dal luogo ove ha stanza il corpo o distaccamento; quello che sebbene arrestato a minor distanza abbia colla vendita del vestiario, delle armi od in altro modo manifestata l'intenzione di disertare, oppure sia stato arrestato alla frontiera o colto in atto prossimo di disertare, sarà punito, a seconda dei casi, colle pene stabilite per le diserzioni si semplici che qualificate, diminuite però di uno o due gradi.

Art. 4.

Il progetto di disertare, concertato fra un numero di militari non minore di tre, sarà considerato complotto.

Il complotto non susseguito da effetto sarà punito colla pena della reclusione militare da uno a due anni; il capo soggiacerà alla stessa pena coll'aumento da uno a tre gradi.

Art. 5.

Chiunque, sia militare che estraneo alla milizia, avrà provocato, consigliato od in qualsivoglia altro modo concorso ad un reato di diserzione, soggiacerà alle stesse pene stabilite pel disertore, colla diminuzione di uno o di tre gradi, qualora la diserzione non abbia avuto luogo.

Se la diserzione provocata comprende un numero militari non minore di tre, saranno applicate ai provoca-

pene stabilite dal Codice penale militare pel capo con le quali saranno diminuite da uno a tre gradi se la cazione non fu susseguita da effetto.

Qualora la provocazione a disertare provenga da funzionari si civili che militari, o da ministri dei cui abuso d'autorità della rispettiva carica o del proprio sterio, le pene come sopra stabilite pei provocatori aumentate di un grado.

Art. 1.

Sarà in facoltà del comandante del corpo o distaccamento di dichiarare ~~suo~~, come contro.

Art. 2.

~~Identico al qui contro.~~ La diserzione all'estero, di cui è parla nell'art. 142. Del Codice penale militare, sarà punta un aumento di uno a due gradi, a seconda dei casi e delle circostanze.

Art. 3.

Il sott'uffiziale, caporale o soldato ~~stato~~ arrestato oltre i limiti stabiliti dai bandi militari alle guarnigioni, od in difetto di limiti alla distanza di chilometri 2 dal luogo ove ha stanza il corpo o distaccamento, sarà punito ~~per un anno di reclusione.~~ al fuoco grado ~~di~~ esercito militare.

Il sott'uffiziale, caporale o soldato, il quale avesse manifestata la volontà di disertare con atti prossimi all'esecuzione, soggiacerà alle pene stabilite per le diserzioni così semplici che qualificate, diminuite però di uno a due gradi.

~~gli art. 11, 22, 93. Del Codice penale militare sono applicabili anche al resto di~~ I due penali I militari

Art. 4.

Il progetto di disertare, concertato fra tre o più militari, sarà considerato complotto.

Il complotto, ecc., come contro.

Art. 5.

Chiunque, sia militare che estraneo alla milizia, avrà provocato o consigliato ad un reato di diserzione, soggiacerà alle pene stabilite per la diserzione ~~compiuta, anche quando la diserzione non abbia avuto effetto.~~

~~Qualora la provocazione o il consiglio provenga da pubblici funzionari si civili che militari, la pena, come sopra stabilita per colpiti al fuoco - capire o consigliare, sarà aumentata di un grado;~~  
~~e nel caso che tali funzionari abbiano commesso la provocazione o dato il consiglio con abuso di autorità.~~

~~Qualora la provocazione o il consiglio provenga da Ministri si civili, la pena stabilita per la diserzione sarà sempre aumentata di due gradi;~~  
~~in tutti i casi previsti nel progetto articolo le pene dovranno rispettivamente aumentarsi da uno a due gradi quando la provocazione o il consiglio comprende tre o più militari.~~

~~Al di fuori dell'art. 142. Del Codice penale militare sarà applicato anche allo persona un militare che avrà provocato o consigliato ad un reato di diserzione.~~

~~Qualora~~ ~~l'assenza~~ in qualunque altro modo concorso, al reato di diserzione soggiacerà alle pene stabilite per disertore, che secondo le circostanze potranno essere diminuite da uno a tre gradi.

Qualora però tale concorso sia prestato ad una diserzione che comprenda tre o più militari, come pure quando sia prestato da funzionari si civili che militari o da ministri dei culti, saranno, a seconda dei casi, rispettivamente applicate le pene stabilite nell'articolo precedente, le quali potranno pure essere diminuite da uno a tre gradi, secondo le circostanze.

### I o il consiglio

Art. 6.<sup>o</sup>

La disposizione dell'articolo 218 del Codice penale militare sarà in ogni sua parte applicabile anche in tempo di pace.

Qualora l'assistenza o l'alloggio od il ricovero siano prestati ad un numero di militari non minore di tre, la pena sarà della reclusione estensibile a tre anni.

Saranno sottoposte alla giurisdizione militare anche le persone estranee alla milizia, le quali abbiano in qualunque modo concorso ad un reato di diserzione, ovvero abbiano prestato assistenza, alloggio o ricovero ai disertori.

Art. 7.<sup>o</sup>

La presente legge avrà effetto per il corso di un anno dal giorno in cui verrà posta in esecuzione.

Art. 8.<sup>o</sup> 10.<sup>o</sup>

Sono ~~proibite~~ quelle disposizioni del Codice penale militare che sono contrarie alla presente legge.

I sopra

Art. 8.<sup>o</sup>

articolo nuovo, che sarebbe il 7<sup>o</sup>.

In ciascuno dei casi contemplati nei due precedenti articoli la pena sarà sempre diminuita di un grado, se la provocazione non fu susseguita da effetto.

Art. 7.<sup>o</sup>

La disposizione, ecc., come contro.

I militari e di libera volontà

Qualora l'assistenza o l'alloggio od il ricovero siano prestati ad un numero di militari non minore di tre, la pena sarà della reclusione estensibile a tre anni.

Art. 8.<sup>o</sup>

Saranno sottoposte alla giurisdizione militare anche le persone estranee alla milizia, le quali abbiano provocato, consigliato o in qualunque altro modo concorso, come contro.

Art. 9.<sup>o</sup>

Identico al qui contro.

Art. 10.<sup>o</sup>

Identico all'articolo 8 del Ministero.

approvata nella Cons. il 3. luglio 1862.

Ufficio

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Ministro della Guerra abbiamo ordinato ed ordiniamo  
che l'infrequentato progetto di legge per la repressione delle diserzioni sia presentato  
al Parlamento Nazionale dal predetto Nostro Ministro della Guerra che incar-  
ciammo pure di esporne i motivi e sostenerne la discussione.

### Progetto di Legge.

#### Articolo 1º.

Sarà in facoltà del Comandante del Corpo, anche in tempo di pace, di dichiarare  
disertore il sott'Ufficiale, Caporale o Soldato, qualora non abbia risposto al una  
chiamaata.

#### Art. 2º

La pena della Reclusione militare stabilita dall'art. 130. del Codice Penale  
militare per la diserzione all'interno, potrà estendersi a due anni seconde le  
circostanze:

Nel casi previsti dall'art. 133. dello stesso Codice, essa sarà estendibile a tre anni.

#### Art. 3º

Il sott'Ufficiale, Caporale o Soldato stato arrestato oltre i limiti stabiliti alle Guar-  
igioni, od in difetto di limiti alla distanza di Chilometri 2. dal luogo ove ha  
stavano il Corpo o Distaccamento: quello che debba essere arrestato a minor distanza  
abbia colla vendita del Vestuario, Pelle armi, od in altro modo manifestata l'inten-  
zione di disertare; oppure sia stato arrestato alla frontiera o colto in atto proffino.

Si diverterà sara' punito a seconda dei capi colte pene stabilito per la divergenza  
se semplici o qualificate diminuite però di uno o due gradi.

art. 4°

Il progetto di divertere, concertato fra un numero di militari non minore di tre, sarà  
considerato complotto.

Il complotto non susseguito l'effetto sara' punito colta pena della reclusione mi-  
litare da uno a due anni: il capo soggiacerà alla stessa pena coll' aumento  
da uno a tre gradi.

art. 5°

Chiunque, sia militare che estraneo alla milizia, avrà provocato, consigliato od in  
qualsivoglia altro modo concorso ad un reato di divergenza, soggiacerà alla stessa  
pena stabilita per il divortore, colta diminuzione di uno o di due gradi qualora  
la divergenza non abbia avuto luogo.

Se la divergenza provocata comprende un numero di militari non minore di  
tre, saranno applicate ai provocatori le pene stabilite dal Codice penale militare  
per capo complotto, le quali saranno diminuite da uno a tre gradi se la provoca-  
zione non fu susseguita l'effetto.

Qualora la provocazione a divertere provenga da pubblici funzionari si debba  
che militari, o da ministri dei culti con abuso d'autorità, della rispettiva  
carica, o del proprio ministero, le pene come sopra stabilite per i provocatori, sar-  
ranno aumentate di un grado.

art. 6°

La disposizione dell'art. 218 del Codice penale militare sarà in ogni sua parte  
applicabile anche in tempo di pace.

Qualora l'affidanza o l'alloggio, od il ricovero sara' prestato ad un numero  
di militari non minore di tre, la pena sara' della reclusione estendibile a  
due anni.

art. 7°

Saranno sottoposti alla giurisdizione militare anche le persone estranee alla milizie  
che, le quali abbiano in qualunque modo concorso ad un reato di divergenza,  
ovvero abbiano prestato affidanza, alloggio, o ricovero ad i divortori.

art. 8°

La presente legge avrà effetto per corso di un anno dal giorno in cui verrà posta

402

in eccezione.

art. 9<sup>o</sup>

Sono abrogate quelle disposizioni del codice penale militare che sono contrarie alla  
presente legge.

Dat.

Torino atti 2. giugno 1862.



